

Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Azienda USL – Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia, ASC Insieme e il soggetto gestore Consorzio Aldebaran per il servizio di Assistenza Domiciliare Accreditato definitivamente.

SOMMARIO

<u>ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI</u>	4
<u>ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI</u>	5
<u>ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO</u>	6
<u>ART. 4 – FLESSIBILITA' E VARIAZIONI QUANTITATIVE</u>	7
<u>ART. 5 – IMPEGNI DEL GESTORE</u>	7
<u>ART. 6 – RISORSE UMANE, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE</u>	7
<u>ART. 7 – AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE</u>	8
<u>ART. 8 – ACCESSO E DIMISSIONE DAL SERVIZIO</u>	8
<u>ART. 9 – PRESA IN CARICO, EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CONTRATTO ASSISTENZIALE.</u>	9
<u>ART. 10 – DIMISSIONI PROTETTE</u>	10
<u>ART. 11 – INTEGRAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE</u>	10
<u>ART. 12 – SISTEMA INFORMATIVO GARSIA</u>	10
<u>ART. 13 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO</u>	11
<u>ART. 14 – TEMPORIO DELLE PRESTAZIONI</u>	12
<u>ART. 15 – QUOTE A CARICO DEL FRNA</u>	12
<u>ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO QUOTE A CARICO DEL FRNA</u>	13

<u>ART. 17 – QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI, MODALITA' DI RISCOSSIONE E MOROSITA'</u>	13
<u>ART. 18 – PAGAMENTO QUOTE A CARICO DEI COMUNI COMMITTENTI</u>	14
<u>ART. 19 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO</u>	14
<u>ART. 20 – MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	15
<u>ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO</u>	16
<u>ART.22 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE</u>	16
<u>ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</u>	16
<u>ART. 24 – CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI</u>	18
<u>ART. 25 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO</u>	18
<u>ART. 26 – MODALITA' DI REVOCA, RECESSO E REVISIONE DEL CONTRATTO</u>	18
<u>ART. 27 – DURATA</u>	19
<u>ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE</u>	19
<u>ART. 29 – ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI</u>	19
<u>ALLEGATO 1: ALLEGATO TECNICO-ECONOMICO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO</u>	21
<u>ALLEGATO 2 - ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AL SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA STIPULA DI CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E ASC INSIEME</u>	23
<u>ALLEGATO 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO</u>	28
<u>ALLEGATO 4: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	29

Richiamati:

- l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e ss. *mm. edint.*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.273, "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" e ss. mod. ed integrazioni;
- richiamate la Circ.7 /2007, la nota RER prot. 128866 del 12/5/2010 relative alle modalità ed importo massimo dei rimborsi orari per l' erogazione delle prestazioni sanitarie con particolare riferimento alle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche.

Visti :

- Il vigente Regolamento dell'Azienda USL di Bologna per l'Assistenza Socio-Sanitaria Domiciliare Integrata approvato con Delibera del Direttore Generale n. 255 del 23/12/2008 ed eventuali ss. *mm. Int.*;
- La procedura aziendale P 114 REV. 0 del 16.3.2015 "La dimissione protetta e la presa in carico del paziente in postacuzie e nella rete dei servizi territoriali".

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- i Comuni costituenti, con apposita convenzione sottoscritta in data 30/12/2014, hanno integralmente trasferito all'Unione, con decorrenza da gennaio 2015, le funzioni di gestione, programmazione e controllo dei servizi sociali e socio-sanitari, comprese le funzioni in materia di accreditamento;
- l'Unione si avvale, per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, dell'Azienda Servizi per il Cittadino InSieme (ASC InSieme) a tale scopo costituita;
- ai sensi dell'art. 7 del contratto di servizio fra Unione e ASC InSieme, l'Azienda svolge inoltre il ruolo di subcommittente relativamente ai servizi accreditati non oggetto di produzione diretta, sottoscrivendo i contratti di servizio con i soggetti gestori.

Richiamata, la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e l'Azienda USL di Bologna – distretto di Committenza e di Garanzia Reno, Lavino e Samoggia per il governo congiunto degli interventi socio-sanitari in vigore.

Visto l'atto di proroga al 31 dicembre 2024 del rinnovo dell'accreditamento definitivo rilasciato dalla Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione con Determinazione n. 764/2022 per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).

Atteso che, con la sottoscrizione del presente contratto, **Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale**, gestore del servizio richiamato, conferma l'accettazione del sistema tariffario regionale definito con DGR 29 febbraio 2016, n.273, "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" e ss. mod. ed int. apportate dalle seguenti DGR del 2 settembre 2019 n. 1429, 26 ottobre 2020 n. 1422 e 28 settembre 2022 n. 1625.

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (di seguito anche solo Unione) con sede a Casalecchio di Reno in via dei Mille 9 (codice fiscale 91311930373), qui rappresentata dalla dirigente del Servizio Sociale Associato;

l'Azienda USL di Bologna (di seguito anche solo Azienda USL o distretto) con sede legale in via Castiglione 29 – Bologna – (codice fiscale 02406911202), qui rappresentata dalla Direttrice del **Distretto di Committenza e Garanzia di Reno, Lavino e Samoggia** che agisce in base ad atto di nomina del Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna;

l'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme" (di seguito anche solo ASC InSieme), Azienda Speciale Interventi Sociali valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di soggetto delegato dall'Unione alla gestione dei rapporti organizzativi e amministrativo-contabili derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con sede legale a Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, CF codice fiscale e partita I.V.A. 02985591201, qui rappresentata dal Direttore (di seguito "ASC InSieme");

E

Il soggetto gestore **Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale** con sede legale in Bologna via Cristina da Pizzano 5 (codice fiscale/P. IVA 02606891204), qui rappresentato dal legale rappresentante (di seguito "Gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni e la gestione relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la Committenza

- ♦ **Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia** – presso la sede di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9 - referente operativo individuato: Giuliana Caselli, Responsabile dell'Ufficio di Piano e Sociale.

- ♦ **Azienda USL di Bologna – Distretto di committenza e garanzia Reno, Lavino e Samoggia** per la parte relativa alle prestazioni in ambito sanitario ed in quanto soggetto Gestore del FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) – presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, referente operativo individuato: Responsabile UASS;
- ♦ **ASC Insieme** – presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, referente operativo individuato: Responsabile attività trasversali anziani e disabilità.

- per il soggetto Gestore

Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale presso la sede di Bologna via Cristina da Pizzano 5. Referente operativo individuato: Referente distrettuale, Giuliana Caselli.

Sede operativa: presso CRA Crespellano, via IV Novembre n. 20, Valsamoggia.

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI

I servizi domiciliari, nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali a rete, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Si intende per ambiente di vita del soggetto, non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto ed il suo ambiente.

I servizi rispondono a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, hanno l'obiettivo di promuovere e/o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver).

Le strategie correlate al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si sviluppano in un contesto teso ad alimentare forme di co-progettazione attive tra tutti i soggetti coinvolti (Comuni e Unione, Azienda USL, ASC Insieme, Gestore, Utenti/Famiglie) nella logica di un modello di welfare funzionale a supportare il dinamismo e il continuo cambiamento della tipologia di bisogno.

In particolare per le persone non autosufficienti e per il loro nucleo familiare il servizio di assistenza domiciliare:

- favorisce il mantenimento a domicilio;
- garantisce assistenza in modo continuativo, limitata od estesa nel tempo;
- favorisce il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazionali;
- supporta i familiari e sostiene l'acquisizione di competenze per un'autonomia di intervento;
- persegue la migliore qualità della vita possibile per le persone non autosufficienti ed i loro familiari;
- evita il ricovero inappropriato in ospedale, evita o ritarda il ricovero in struttura residenziale;
- assicura l'integrazione degli interventi tra servizi accreditati, servizi sanitari e assistenti famigliari.

Possono usufruire dei servizi domiciliari:

- persone residenti o temporaneamente domiciliate nel territorio dell'Unione che si trovano in condizione di fragilità sociale, di limitata autonomia o di non autosufficienza;
- famiglie residenti o temporaneamente domiciliate nel territorio dell'Unione in difficoltà nell'assunzione degli impegni di cura.

Nei casi di domicilio temporaneo l'onere è a carico dei Distretti di residenza.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

PRESTAZIONI FINANZIATE DAL FRNA

Nell'ambito della concessione al gestore dell'accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/09 e ss.mm.ii., il presente contratto di servizio regola il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione del servizio denominato "Servizio di Assistenza domiciliare" per la seguente prestazione:

- a. assistenza domiciliare socio-assistenziale ASSDI rivolta a persone anziane e disabili non autosufficienti certificate e autorizzate e per dimissioni protette.

I volumi prestazionali per tali servizi vengono determinati annualmente in base alla programmazione approvata dal Comitato di Distretto e sono articolati per tempo di trasferimento e tempo di prestazione diretta all'assistito. I volumi di attività annuali sono indicati nell'allegato tecnico economico al presente contratto.

PRESTAZIONI NON FINANZIATE DAL FRNA E PER CONSEGNA PASTI :

Il presente contratto regola anche il rapporto tra ASC Insieme e il gestore relativamente alle prestazioni di assistenza domiciliare (SAD) rivolta a target per i quali non è previsto il finanziamento del FRNA e per consegna pasti, comunque rivolta a soggetti in condizione di deprivazione sociale.

Ai fini dell'organizzazione del servizio e della qualificazione professionale richiesta agli operatori, anche a fini contrattuali, si precisa che non si tratta di attività sociosanitarie ma prettamente socio-assistenziali.

Il fabbisogno di tali prestazioni viene stabilito annualmente in base alla programmazione approvata dall'Unione e da ASC Insieme.

I volumi prestazionali annuali sono indicati nell'allegato tecnico-economico al presente contratto.

Committenza e soggetto gestore si impegnano, inoltre, a collaborare e co-progettare percorsi sperimentali funzionali al miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

Il gestore, nell'ambito delle sperimentazioni, si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come determinati da atti specifici da adottare in ambito distrettuale/aziendale.

ART. 4 – FLESSIBILITA' E VARIAZIONI QUANTITATIVE

Nel corso di validità del presente contratto i volumi di attività indicati nell'allegato tecnico economico potranno variare in incremento e diminuzione su formale richiesta avanzata

dalla Committenza, in ragione della programmazione approvata annualmente dal Comitato di Distretto, nonché dall'Unione e da ASC Insieme per i servizi non finanziati dal FRNA.

In particolare, per i servizi finanziati dal FRNA si concorda che:

a) potrà essere richiesto un aumento quantitativo delle prestazioni contrattuali afferenti ai servizi accreditati, fino al 20% del loro ammontare, ovvero una riduzione fino al 20%. Variazioni di maggiore entità possono essere concordate tra le parti in relazione al fabbisogno rilevato.

Per i servizi non finanziati dal FRNA, può essere richiesto un aumento quantitativo fino al 20% del loro ammontare, ovvero una riduzione fino al 20%. Variazioni di maggiore entità possono essere concordate tra le parti in relazione al fabbisogno rilevato.

Saranno possibili comunque anche incrementi temporanei di attività per fare fronte ad emergenze e/o situazioni impreviste che possano compromettere i livelli assistenziali territoriali.

I volumi di cui al presente articolo saranno ridefiniti o riconfermati con cadenza annuale senza che per questo il gestore possa avanzare pretese o richieste di indennizzo di alcun genere

ART. 5 – IMPEGNI DEL GESTORE

Il gestore realizzerà i servizi di cui All'art. 3 assumendo i seguenti obblighi:

- ♦ l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- ♦ l'accettazione del sistema di remunerazione così come determinate dalla Regione Emilia-Romagna per i servizi in accreditamento;
- ♦ l'assolvimento regolare del debito informativo verso le Amministrazioni/Enti competenti, rispettando le scadenze stabilite dalla Committenza;
- ♦ l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
- ♦ la garanzia di modalità omogenee di espletamento del servizio nel territorio del Distretto.

Il gestore garantisce il possesso delle caratteristiche tecnico qualitative descritte nei requisiti generali e specifici richiesti per il servizio di assistenza domiciliare all'allegato D dell'allegato 1 alla DGR 514/09 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Il gestore redige, diffonde ed aggiorna la Carta dei servizi e la mette a disposizione dell'assistito e dei suoi familiari.

ART. 6 – RISORSE UMANE, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

Il Gestore si avvale del personale previsto dalla DGR 514/2009 e successive int. e mod. nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali. Assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale.

Il Gestore assicura, nei riguardi del personale utilizzato, il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e le relative indennità, nonché gli oneri previdenziali ed assicurativi.

L'attività di coordinamento garantita dovrà essere almeno pari al rapporto di un coordinatore a tempo pieno ogni 40 operatori a tempo pieno impiegati per l'attività assistenziale domiciliare.

Viene richiesta al gestore una attività di coordinamento ulteriore relativamente al progetto "dimissioni protette", da remunerare come riportato nell'allegato tecnico.

L'attività di equipe degli operatori, e/o comunque di attività non diretta all'assistito, dovrà essere pari almeno a 75 ore annue per ogni operatore a tempo pieno.

Il gestore garantisce e documenta:

- ♦ la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dalla Committenza per il continuo miglioramento del livello assistenziale degli interventi di natura domiciliare;
- ♦ la corretta e tempestiva comunicazione e il passaggio di consegne sugli obiettivi del PAI in fase di avvio e modifica dello stesso e per l'inserimento di nuovi operatori.

ART. 7 – AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE

Garante dell'integrazione socio-sanitaria è il Distretto di Committenza e Garanzia che la esplica attraverso le proprie articolazioni, in particolare la Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie.

La Committenza, attraverso i Distretti, definirà ambiti di coordinamento per il monitoraggio periodico delle attività a garanzia della qualità e della omogeneità delle prestazioni erogate. Il Gestore si impegna alla partecipazione attiva e puntuale a tali iniziative.

In particolare potrà essere attivato il Gruppo di Coordinamento Distrettuale composto da referenti di area socio sanitaria e sanitaria individuati dal Direttore di Distretto, dal DASS, DCP, dal DATER, da ASC Insieme, dai referenti gestionali del Servizio Accreditato.

Potranno essere presenti anche rappresentanti del DSM in ragione della trattazione di particolari e specifiche tematiche all'ordine del giorno.

In tale ambito di coordinamento saranno approfondite e condivise tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio-sanitaria, all'organizzazione del servizio, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall'Azienda USL.

Al gruppo di Coordinamento Distrettuale è demandata la predisposizione di eventuali protocolli operativi/linee di indirizzo/accordi operativi di livello distrettuale che troveranno applicazione in ciascuna sede operativa. Tali protocolli saranno volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno del servizio, nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario.

ART. 8 – ACCESSO E DIMISSIONE DAL SERVIZIO

L'assistito e/o i suoi familiari sono informati dallo Sportello Sociale di ASC Insieme sulle prestazioni complessivamente offerte nonché sul sistema di determinazione della retta a loro carico.

Per gli utenti che chiedono una integrazione della quota a proprio carico, il Responsabile del caso prima dell'erogazione del servizio assicura la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dei medesimi.

L'assistenza domiciliare deve essere assicurata in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nel Piano di assistenza individualizzato (PAI) nell'arco di almeno 12 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle 24 ore se necessario. Debbono essere garantiti i tempi di attivazione dei servizi previsti dal PAI e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla trasmissione del PAI stesso da parte della Committenza, salvo diverse esigenze.

I PAI sono predisposti, secondo quanto definito dalla DGR 1206/2007, e aggiornati dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso, anche su proposta del Coordinatore/RAA dell'ente gestore assicurando anche la partecipazione dell'utente e dei suoi familiari, e sottoscritto da ciascuno. Una copia del documento viene rilasciata a tutti i sottoscrittori.

In riferimento a utenti per i quali la UVM distrettuale definisca un PAI integrato a valenza socio-sanitaria, l'accesso al servizio con oneri a carico del FRNA viene autorizzato dalla UASS distrettuale.

Per i servizi non finanziati dal FRNA, l'accesso viene autorizzato dal Responsabile del Servizio di ASC Insieme.

La dimissione dai servizi di cui al presente contratto avviene per rinuncia dell'assistito/dei suoi familiari sulla base di una valutazione del PAI da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso oppure, per i casi complessi, dall'UVM, in accordo con l'assistito e i suoi famigliari e successivamente comunicata al Committente e al Gestore tramite procedura informatizzata.

A garanzia della continuità del servizio si richiama quanto indicato all'Art. 19.

ART. 9 – PRESA IN CARICO, EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CONTRATTO ASSISTENZIALE.

Con l'utente preso in carico, è formalizzato un contratto assistenziale sottoscritto dal gestore, dall'assistito e dai suoi familiari, consegnato a ciascun sottoscrittore in cui si definiscono i contenuti del PAI, le modalità di coinvolgimento dei familiari e/o dell'assistente familiare (ove presente), gli aspetti economici con dettaglio del riparto economico della retta, l'impegno al pagamento, l'importo dell'eventuale contribuzione a carico di ASC Insieme.

Nel contratto assistenziale sono inoltre formalizzati:

- a) l'impegno del gestore a rispettare i tempi concordati per gli interventi e a comunicare variazioni dell'orario dell'intervento o eventuali sospensioni del servizio;
- b) l'impegno dell'assistito e/o dei suoi famigliari a comunicare al gestore entro 24 ore le circostanze che non consentano la reperibilità al domicilio nel giorno e negli orari stabiliti per l'intervento.

All'assistito e/o ai suoi familiari viene inoltre consegnato il foglio presenze giornaliero, da conservare al domicilio dell'assistito, nel quale l'operatore sottoscrive ad ogni accesso tipologia e durata dell'intervento effettuato.

Le prestazioni rese, così come definite all'interno del PAI, saranno soggette a verifiche da parte della Assistente Sociale Responsabile del caso anche tramite procedura informatizzata.

La valutazione periodica degli utenti e dell'adeguatezza-appropriatezza degli interventi, svolti dal gestore, verrà effettuata in incontri congiunti, periodici e al bisogno tra la Assistente Sociale e il RAA/Coordinatore del Servizio Accreditato

ART. 10 – DIMISSIONI PROTETTE

Il gestore assicura la collaborazione e l'integrazione per gli interventi previsti dal programma dimissioni protette, le cui modalità sono definite con procedura aziendale P114 AUSLBO del 16/3/2015 reperibile sul sito AUSL.

L'assistenza domiciliare socio assistenziale da dimissione protetta ospedaliera viene attivata entro 48 ore dalla dimissione ospedaliera. La segnalazione, tramite il sistema operativo GARSIA/DIMISSIONI PROTETTA, attiva l'Assistente Sociale che procede alla presa in carico, alla valutazione del bisogno in UVM per la definizione del PAI, al raccordo con il Coordinatore/RAA dell'ente gestore, anche prevedendo visita al domicilio, per l'attivazione dell'intervento.

L'assistenza domiciliare socio assistenziale da dimissione protetta ospedaliera viene attivata per un massimo di ore definite nell'allegato tecnico economico al presente contratto (eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni) con oneri a totale carico FRNA per i primi 30 giorni.

Di norma non rientra in questa fattispecie l'assistito già in carico al servizio di assistenza domiciliare integrata (ASSDI).

Di norma non sono previste dimissioni protette dalla Casa Residenza Anziani posti temporanei. Eventuali dimissioni protette da Casa Residenza Anziani posti temporanei, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla UASS Distrettuale a seguito di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso con valutazione dell'UVM.

Di norma per gli utenti in carico presso altri distretti, il servizio viene attivato da parte del Distretto che accoglie con onere a carico del Distretto di residenza.

ART. 11 – INTEGRAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE

Il gestore deve assicurare l'integrazione del proprio servizio con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza del Dipartimento di Cure Primarie della Azienda USL.

Il gestore adotta la cartella socio sanitaria, secondo le indicazioni regionali quale strumento integrato di comunicazione, passaggio di informazioni e condivisione del percorso assistenziale.

Copia del PAI, estratto della cartella socio sanitaria adottata dal gestore, debitamente sottoscritto dall'utente/familiare quale strumento di condivisione del percorso assistenziale/educativo, sarà conservato presso il domicilio della persona.

Il gestore si impegna altresì, per quanto di propria competenza, all'applicazione dei protocolli, regolamenti e linee guida adottate in ambito sanitario distrettuale/aziendale.

In particolare deve favorire un'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare che preveda sub articolazioni operative coincidenti con gli ambiti di intervento dei Nuclei di Cure Primarie sulla base di quanto concordato tra Unione e Azienda USL.

ART. 12 – SISTEMA INFORMATIVO GARSIA

Le parti assumono il sistema informativo GARSIA quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli utenti e rilevazione delle risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo GARSIA-SOSIA / GARSIA -ASSDI.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico GARSIA-SOSIA attraverso il quale sono gestiti:

- l'accesso/dimissione
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione interventi e del relativo personale;
- in prospettiva, gestione amministrativo contabile del contratto di servizio.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo GARSIA- SOSIA / GARSIA ASSDI, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto.

Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti o non siano rispettati i termini temporali definiti per l'implementazione del sistema e questo dipenda da fatti e condizioni imputabili al Gestore verrà comminata una penale pari a € 500 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegna all'utilizzo dello specifico Modulo informatico qualora attivato nell'ambito del Progetto Garsia. Saranno definite le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 13 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione dei servizi accreditati oggetto del presente contratto è assicurata attraverso:

a) le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) da ASC Insieme per gli assistiti in determinate condizioni economiche sulla base dei Regolamenti vigenti.

La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base di specifica istruttoria con il coinvolgimento del Gestore e sulla base dei vigenti atti Regionali. In particolare, per il servizio **assistenza domiciliare** (ASSDI) si richiama al sistema di remunerazione regionale valido per l'accreditamento provvisorio e definitivo previsto dalla DGR 273/2016.

Gli adeguamenti e le modifiche definite dal sistema di remunerazione regionale e dalle modalità di calcolo introdotte dalla Regione Emilia Romagna successivamente alla stipula del presente contratto comporteranno una verifica del costo di riferimento, anche in base alle peculiarità tecnico-organizzative e gli elementi di flessibilità eventualmente presenti.

La remunerazione dei servizi di assistenza domiciliare rivolta a persone parzialmente autosufficienti per i quali non è previsto il finanziamento FRNA, (SAD) è assicurata dagli utenti/ASC Insieme sulla base dei criteri stabiliti dall'Unione che verranno tempestivamente trasmessi al soggetto Gestore, così come ogni successiva modifica e aggiornamento degli stessi.

Nel caso in cui il gestore utilizzi mezzi di trasporto di proprietà di ASC Insieme le condizioni verranno direttamente regolate fra le parti.

Si precisa che eventuali adeguamenti tariffari dipendenti da aggiornamenti normativi regionali, dall'adeguamento del costo del lavoro, dalla rimodulazione annuale dei servizi o per altre cause, saranno recepiti e formalizzati tra le parti contraenti, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto.

Il costo di riferimento complessivo dei servizi oggetto del presente contratto è riportato nell'allegato tecnico economico al presente contratto.

ART. 14 – PARAMETRI PRESTAZIONALI

Le parti, al fine di semplificare e snellire la gestione e l'organizzazione del servizio, definiscono un tempario relativo alle singole prestazioni erogate agli utenti come da Allegato impegnandosi ad effettuare un approfondito monitoraggio per la verifica dei tempi stabiliti per apportare eventuali modifiche.

ART. 15 – QUOTE A CARICO DEL FRNA

L'importo della tariffa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza è definito dal sistema di remunerazione regionale di cui alla DGR 273/2016, ed è riportato nell'allegato tecnico economico al presente contratto.

Nel caso di intervento contemporaneo di due operatori, la quota relativa al secondo operatore sarà ridotta del 10%.

Gli interventi di assistenza domiciliare (ASSDI) socio assistenziale per dimissioni protette sono totalmente a carico del FRNA.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO QUOTE A CARICO DEL FRNA

Le quote a carico FRNA sono di competenza dell'Azienda USL di Bologna – Distretto Reno, Lavino, Samoggia in quanto soggetto individuato per la gestione del FRNA.

Il Gestore invierà le fatture al SUMCF dell'AUSL di Bologna, secondo le indicazioni e modalità che saranno comunicate dall'Azienda Usl. La fatturazione avverrà sulla base delle effettive prestazioni erogate agli utenti, suddivise per tipologia di servizio reso ed articolate per singolo Comune.

Le fatture dovranno essere redatte tenendo conto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni, e di ogni altra norma prevista in materia.

I dati di attività saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili degli interventi mediante il sistema operativo GARSIA – SOSIA / GARSIA ASSDI.

In attesa del collaudo e della sperimentazione, nell'ambito del Progetto GARSIA, dello specifico modulo informatico di gestione amministrativo/contabile, il gestore si impegna ad inviare al competente ufficio amministrativo distrettuale di riferimento, entro il giorno il 15 del mese successivo a quello di fatturazione, copia della fattura mensile.

L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA nei termini previsti dalla normativa vigente.

In caso di accertata irregolarità, il ricevimento della fattura non dà titolo alla decorrenza dei termini di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Si precisa che il rispetto della tempistica per l'emissione della fattura e la disponibilità sul sistema informativo dei dati di attività assumono valore inderogabile anche in funzione dei vincoli temporali stabiliti per legge in capo all'Azienda Usl per la chiusura dei bilanci.

A tale riguardo resta impregiudicata la facoltà dell'Ausl di non autorizzare pagamenti per prestazioni che dovessero essere rendicontate e/o fatturate dopo il termine ultimo previsto per la chiusura del bilancio d'esercizio, in seguito all'accertamento delle responsabilità del gestore.

In caso di inerzia del gestore, tali servizi saranno valorizzati sulla base di quanto autorizzato e verificato dal distretto e non saranno comunque riconosciuti importi eccedenti segnalati oltre tali termini.

ART. 17 – QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI, MODALITA' DI RISCOSSIONE E MOROSITA'

Le quote a carico degli utenti sono approvate annualmente dall'Unione e comunicate agli utenti ed al Gestore.

La fatturazione delle quote a carico dell'utente spetta al Gestore che provvederà direttamente alla riscossione.

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore dovrà prevedere le forme di riscossione più comuni nel rispetto della vigente normativa e a quanto previsto al punto 1.2 bis della DGR 715/2015.

L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Gestore ne informa tempestivamente il Responsabile del Caso, che adotterà le più opportune azioni per agevolare il pagamento.

Ai fini del recupero il gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

L'Azienda USL non potrà in ogni modo essere chiamata in causa per eventuali azioni legali connesse al recupero di queste quote, anche ad avvenuta cessazione del contratto di servizio.

All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

Il Gestore del servizio si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese mediche, paramediche e di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 9 della DGR 2110/2009, come modificato dalla DGR 292 del 10/3/2014. A tale fine il soggetto Gestore rilascia, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, specifica attestazione utilizzabile ai fini fiscali per le deduzioni ammesse dalla legislazione vigente.

Il mancato assolvimento dell'impegno di cui sopra, comporterà l'applicazione di quanto previsto nell'art. 24.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini, e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

ART. 18 – PAGAMENTO QUOTE A CARICO DI ASC INSIEME

Il pagamento delle quote a carico di ASC Insieme verrà fatturato e corrisposto nei termini previsti dalla normativa vigente dalla data di protocollo di ricevimento, dietro presentazione di regolari fatture mensili, distinte per Comune di residenza degli assistiti e per i servizi prestati.

Le fatture dovranno essere obbligatoriamente corredate da report mensile delle prestazioni svolte presso il domicilio degli assistiti fornito dal sistema operativo GARSIA/SOSIA in mancanza del quale non potrà darsi luogo al pagamento.

Il Gestore invierà le fatture ad ASC Insieme entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fatturazione, e con le modalità che saranno comunicate.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 2/4/2013 n. 55 non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del sistema di interscambio. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche ad ASC Insieme il codice univoco è il seguente:

- Codice univoco ufficio (per ricevimento fatture): FAY257
- i.P.A.(indice delle Pubbliche Amministrazioni): IACIS

Le fatture dovranno essere redatte tenendo conto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni, e di ogni altra norma prevista in materia.

In caso di accertata irregolarità, il ricevimento della fattura non dà titolo alla decorrenza dei termini di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

ART. 19 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il gestore adotterà tutte le misure organizzative per limitare al massimo avvicendamenti di personale nell'espletamento del servizio, anche a garanzia di una continuità di relazione tra operatore e assistito e comunque in caso di sostituzione, assicurerà la corretta e tempestiva comunicazione e passaggio di consegne sugli obiettivi del PAI in fase di avvio e modifica dello stesso e per l'inserimento di nuovi operatori.

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore, per le quali si rinvia alla normativa di settore.

Sono vietate "ricusazioni" degli utenti da parte del Gestore. In caso di presunta inappropriata di un inserimento è previsto il confronto sul caso.

In caso di sciopero il Gestore si impegna ad assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva agli utenti e alla Committenza, nonché ad osservare e a far osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso, al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 20 – MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo della regolare esecuzione è assicurata attraverso:

- ♦ relazione annuale, predisposta dal soggetto gestore, nella quale sono evidenziati gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;
- ♦ rilevazione periodica dei principali parametri di attività e di gestione previsti nell'ambito del modulo informatico/informativo GARSIA/SOSIA/ASSDI;
- ♦ sistema di rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli incidenti e di eventuali risultanze di inappropriata dell'attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
- ♦ richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- ♦ visite periodiche di verifica effettuate da specifica Commissione di monitoraggio distrettuale, nominata dal Comitato di Distretto, composta da rappresentanti della Committenza. Le visite saranno effettuate senza preavviso. Compiti prioritari della Commissione di monitoraggio sono: monitoraggio e verifica della applicazione del presente contratto di servizio nonché dei protocolli, delle linee guida e dei percorsi di qualità di livello aziendale, nonché analisi e monitoraggio delle modalità organizzative e gestionali connesse agli aspetti sanitari e riabilitativi, da effettuarsi con visita presso la sede operativa, almeno una volta l'anno, con utilizzo di apposita griglia.

Il Gestore si impegna a:

- ♦ consentire l'accesso alle proprie sedi operative di cui all'art. 1 e alla documentazione per lo svolgimento della verifica da parte della Commissione di Monitoraggio Distrettuale;
- ♦ collaborare attivamente con la Commissione di Monitoraggio Distrettuale per la realizzazione delle visite di verifica programmate.

Le attività di monitoraggio e vigilanza sono svolte in modo integrato e coordinato assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano la vigilanza prevista dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento.

L'attività di monitoraggio e vigilanza può essere svolta in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto.

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo.

Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

La accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto.

Il Gestore accreditato dichiara, per quanto di propria conoscenza, l'assenza della condizione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 nei confronti dei soggetti della committenza.

ART. 22 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi in carico al gestore stesso o al proprio personale.

I Committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del gestore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

E' in carico al gestore ogni responsabilità civile e penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi e delle conseguenti attività di cui al presente contratto.

Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del contratto e per le eventuali proroghe o rinnovi, adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio di responsabilità civile per danni a cose a persone connessi all'attività svolta e verso prestatori di lavoro.

Tali polizze devono assicurare adeguata copertura assicurativa senza soluzione di continuità e pertanto non potranno contenere clausole che possano di fatto limitare la tutela nei confronti di terzi e/o utenti per danni subiti nel periodo di validità delle polizze ma reclamati successivamente al termine di validità delle stesse.

Resta in ogni caso piena la responsabilità del gestore nel rimborso di danni provocati a persone o cose connessi all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") quando due o più soggetti titolari del trattamento dei dati personali condividono le finalità e le modalità del trattamento stesso, sono qualificati come Contitolari del trattamento.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento UE le parti danno reciprocamente atto che l'Azienda USL di Bologna (di seguito Azienda) e ASC Insieme (di seguito ASC) sono Contitolari del trattamento e convengono che il rapporto di Contitolarità sia regolato da uno specifico atto giuridico denominato 'Accordo di Contitolarità' e dagli stessi sottoscritto e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. (ALLEGATO 1 "ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA STIPULA DI CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E ASC INSIEME").

I Contitolari del trattamento nominano, mediante sottoscrizione del presente atto, il Consorzio Aldebaran quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati, relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 2 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

I Contitolari del trattamento convengono che siano applicate dal Responsabile le Istruzioni del Trattamento Dati e le Indicazioni sulla procedura del Data-Breach definite dall'AUSL di Bologna.

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;

ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal

Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;

ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;

ad assistere i Contitolari del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dai Contitolari, allegate al presente accordo e da considerare parte integrante dello stesso (Allegato 3 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI") oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente contratto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte indicazioni di cui alla procedura approvata con Deliberazione n. 146/2019, rinvenibile al link <https://www.ausl.bologna.it/privacy>

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 24 – CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI

Fatto salvo quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo **art. 25** i Committenti possono applicare una penale per inadempienza contrattuale secondo le modalità di cui ai successivi commi in caso di infrazioni definitivamente accertate, posto che la gravità dell'inadempienza non determini la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso in cui la prestazione del servizio non sia eseguita secondo le condizioni pattuite, la Committenza provvederà a contestare l'inadempienza assegnando un congruo termine per il ripristino della regolare esecuzione del contratto.

La contestazione dell'addebito, con diffida a provvedere, sarà formalizzata al gestore tramite PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte del gestore.

Per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale o nel caso in cui i Committenti valutino, motivatamente, non accolte le controdeduzioni presentate, l'inadempienza sarà considerata come definitivamente accertata, e sarà applicata una penale max di € 500,00/die, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

Le penali saranno dedotte dai crediti del gestore.

Resta salvo quanto previsto all'art. 12 per gli aspetti connessi all'assolvimento dei debiti informativi.

ART. 25 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La sospensione o la revoca dell'accreditamento definitivo comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. per inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto), previo contraddittorio, nei seguenti casi:

- a. interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore;
- b. grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- c. impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- d. inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy e codice comportamentale;
- e. gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio;
- f. accertate violazioni dei codici di comportamento di cui all'art. 21.

È prevista l'applicazione di una penale di € 500,00/die per ogni violazione non rimossa, in seguito a diffida formale mediante PEC, o sua reiterazione.

ART. 26 – MODALITA' DI REVOCA, RECESSO E REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificano obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere di revoca unilaterale in capo all'Amministrazione.

In tale fattispecie si riconosce al Gestore un indennizzo a favore del Gestore che viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sulla organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c., il Committente può recedere unilateralmente dal presente contratto.

Qualora si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei commi precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 27 – DURATA

Il presente contratto ha durata a far data dal 1 gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2024.

Alla scadenza esso potrà essere rinnovato nell'ambito dei limiti temporali del provvedimento di accreditamento definitivo.

I contenuti del presente contratto potranno essere soggetti a verifiche periodiche in accordo tra le parti e finalizzate all'eventuale verifica dei parametri e delle condizioni in esso previste anche ai fini dell'adeguamento del servizio ai parametri previsti dalla normativa e degli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna.

Le parti si impegnano a recepire le nuove diverse indicazioni e disposizioni della Regione Emilia-Romagna nel pieno rispetto della tempistica indicata dalla Regione stessa.

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo a carico del Gestore ai sensi DPR n. 642 del 26/10/1972 e soggetto a registrazione solo in caso di uso.

ART. 29 – ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni al contratto di servizio dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna, anche in materia di remunerazione dei servizi, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di attività, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del presente contratto. Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

Il Gestore dovrà altresì attenersi a tutte le disposizioni in materia di prevenzione e gestione di eventuali criticità di tipo sanitario ed organizzativo, quali ad esempio quelle connesse alla pandemia Covid 19, nonché ai protocolli di natura tecnica previsti per le attività oggetto del presente contratto di servizio.

Allegati al Presente contratto:

- Scheda allegato tecnico-economico di riepilogo dei parametri di personale, delle quote di rimborso a carico FSR, delle Tariffe a carico FRNA e della Quota Utente.
- Accordo di contitolarità
- Descrizione delle attività di trattamento
- Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Per L'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

La Dirigente del Servizio Sociale Associato (Cati La Monica)

Per l'Az. USL di Bologna – Distretto di committenza e garanzia Reno, Lavino e Samoggia

La Direttrice (Ilaria Camplone)

Per ASC InSieme Azienda di Servizi alla cittadinanza

Il Direttore (Michele Peri)

Per Consorzio Aldebaran

La Presidente (Carla Ferrero)

Allegato 1: Allegato tecnico-economico valevole dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ASSISTENZA DOMICILIARE

Tipologie di servizi	Fabbisogno 2024
<ul style="list-style-type: none"> Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (ASSDI) e Assistenza Domiciliare per Dimissioni protette (DP), rivolte a persone anziane e disabili, a parziale o totale carico FRNA 	60.000 ore (comprehensive dei tempi di trasferimento)
<i>di cui ore di coordinamento per DP</i>	<i>38 ore x 52 settimane</i>
<ul style="list-style-type: none"> Prestazioni di assistenza domiciliare rivolte a target per i quali non è previsto il finanziamento FRNA (SAD) 	1200 ore
<ul style="list-style-type: none"> Servizio integrativo di consegna pasti 	Eventuale, a richiesta della Committenza

TARIFFE 2024

Servizio	Personale e qualifica (CCNL Coop Sociali)	Tariffa per prestazione		Tariffa trasferimenti	
		feriali	festivi	feriali	festivi
a1) Assistenza domiciliare socio-assistenziale (ASSDI) e DP, a totale carico FRNA (SLA, minori gravissimi, DP)	I operatore OSS liv. C2	€. 26,10	€. 28,68	€. 19,76	€. 22,49
	II operatore	€. 23,49	€. 26,07		
<i>Coordinamento dimissioni protette</i>	Coordinatore Liv D3	€. 23,15			

		Quota prestazione a carico FRNA		Tariffa trasferimenti a carico FRNA	
		feriali	festivi	feriali	festivi
a2) Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (ASSDI) a parziale rimborso FRNA (anziani e disabili)	I operatore	€. 15,85	€. 28,85	€. 15,56	€. 19,76
	II operatore	€. 14,26	€. 27,26		

		Quota prestazione a carico Sociale (ASC)		Tariffa trasferimenti a carico Sociale (ASC)	
- Assistenza domiciliare sociale (SAD) NON A CARICO FRNA	ADB liv B1/C1	€. 21,50	€. 25,38	€. 18,26	€. 20,99

- Servizio integrativo di consegna pasti	€. 3,58 (= 10 minuti) solo consegna €. 5,02 (organizzazione 4 minuti + consegna 10 minuti)
--	---

ALTRE SPECIFICHE

Nel caso sia indispensabile l'intervento contemporaneo di due operatori sulla base di quanto previsto dal PAI/PEI, il costo orario di riferimento del 2° operatore impiegato (e conseguentemente la quota oraria per tale operatore a carico del FRNA e dell'Utente/Comuni), è ridotto del 10%.

Nel caso in cui il servizio non venga effettuato per cause imputabili all'utente (mancata comunicazione entro le 24 ore precedenti il servizio programmato) o non imputabili all'utente (ad esempio per ricoveri urgenti ecc..), l'impegno dell'operatore verrà remunerato dalla committenza per un tempo pari al 50%.

Per le tariffe festive l'importo a carico del FRNA verrà calcolato nella medesima proporzione applicata per le tariffe feriali (se ricorre tale evenienza).

Per il tempo di trasferimento degli operatori per recarsi al domicilio dell'assistito sono considerati 7 minuti ad intervento più un minuto aggiuntivo ogni km eccedente i 7.

Sede operativa:

Valle del Samoggia: presso CRA Crespellano, Via 4 Novembre n. 20, Comune Valsamoggia

ULTERIORI ANNOTAZIONI/OSSERVAZIONI

ALLEGATO 2 - ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA STIPULA DI CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA – ASC INSIEME E GESTORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI

TRA

L'Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna con sede legale in Bologna, Via Castiglione 29 – 40124, C.F. – P.I. 02406911202 in persona del Legale Rappresentante, nella sua qualità di Direttore Generale, Dott. Paolo Bordon;

E

ASC Insieme – Azienda Servizi per la cittadinanza con sede legale in Casalecchio di Reno, via Cimarosa n. 5/2 - 40033, C.F. e P.IVA 02985591201– rappresentato dal Direttore, Dott. Michele Peri,

di seguito indicati per brevità Parti o Contitolari

PREMESSO:

- che il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 101/2018, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- che il Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: "GDPR" o il "Regolamento") non esclude la possibilità che in talune circostanze due o più titolari possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 dello stesso che configura tali soggetti quali “contitolari”, i quali, attraverso un accordo interno stabiliscono:
 - le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti da GDPR, con riguardo particolare all’esercizio dei diritti dell’interessato;
 - le relative funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
- che, a tal fine, risulta necessario stipulare un accordo interno che indichi le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR;
- che il trattamento dei dati personali e di natura particolare, oggetto della contratto di cui il presente accordo è parte integrante e sostanziale e verrà svolto in comune;

- che lo schema giuridico più idoneo al trattamento di tali dati sia un modello che preveda una contitolarità fra l'AUSL di Bologna e ASC InSieme;
- che nell'ambito delle rispettive responsabilità, così come determinate dal presente Accordo, tanto l'Azienda USL di Bologna, quanto ASC InSieme dovranno, in ogni momento, adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti,

Tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Nella premessa sono riportate le ragioni che giustificano il presente accordo le cui specificazioni sono dettagliate negli articoli seguenti. Le premesse e gli eventuali allegati del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché parte integrante e sostanziale del contratto da cui discende il presente accordo di contitolarità.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente accordo di contitolarità regola l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, compreso il rapporto con le categorie dei soggetti i cui dati saranno oggetto del trattamento. In particolare, l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività riconducibili a ciascuno di essi nell'ambito del contratto.

Art. 3 - Tipologie dei dati e ambito di trattamento

Nel rispetto dei principi di finalità, trasparenza, esattezza e indispensabilità, per la realizzazione delle attività/servizi, vengono raccolti e registrati dati personali e/o dati personali di natura particolare.

A questo riguardo, gli Enti si impegnano a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR.

Art. 4 - Adempimenti in materia di trattamento di dati personali

Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna parte dichiara di avere adempiuto e si impegna ad adempiere in futuro agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali e a trattare i dati raccolti nel rispetto delle finalità sopra specificate. Relativamente alla contitolarità dei dati trattati le parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR e ad adottare le particolari misure previste dalla normativa in caso di trattamento di dati personali di natura particolare.

Le Parti si impegnano, qualora tali funzioni siano previste, a:

designare gli amministratori di sistema, conformemente a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008;

elaborare un piano di continuità operativa e di disaster recovery ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. 82/2015 così come modificato dall'art. 41 comma 1 lett. a) del D.lgs.179/2016;

Art. 5 - Informativa resa agli interessati

Le Parti si impegnano ad adottare modalità coordinate di rilascio dell'informativa secondo le indicazioni contenute all'art. 13 del GDPR, con le finalità emarginate in premessa e, in ogni caso, forniscono specifica informativa relativa al trattamento dei dati personali nelle modalità che consentano la più ampia diffusione, come, a titolo esemplificativo, sui siti istituzionali degli Enti nelle pagine relative alla promozione dell'iniziativa di cui al presente accordo.

Nei casi in cui i dati siano raccolti in presenza dell'interessato l'informativa per il trattamento dei dati personali per finalità di cura è somministrata dall'Azienda/Istituto che ha in carico l'utente stesso.

È fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, in merito al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati di natura particolare, nello specifico dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Art. 6 - Obblighi per le parti derivanti dall'esercizio dei diritti dell'interessato

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

L'obbligo di risposta derivante dalle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato sarà effettuata dalla Parte che avrà materialmente provveduto all'obbligo d'informazione di cui sopra.

Art. 7 - Responsabilità

Le Parti saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di assicurare l'effettivo risarcimento all'interessato.

Ciascuna della Parti potrà essere chiamata individualmente a risarcire in toto l'interessato che abbia dimostrato di aver subito un danno dal Trattamento. Nel caso in cui una delle Parti abbia provveduto al risarcimento per intero del danno subito dall'interessato, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'altra Parte, responsabile effettiva del danno, esercitando l'azione di regresso.

Art. 8 - Pubblicità

Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo, riportandolo nelle proprie informative.

Art. 9 - Sicurezza

Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure di tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, fornendo sufficiente documentazione, se richiesta, alla controparte.

Art.10 - Notifica all'Autorità di controllo delle violazioni di dati personali (c.d. data breach)

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") entro e non oltre 72 ore dall'esserne venute a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali
- b. la categoria degli interessati
- c. gli elementi di contatto presso cui ottenere più informazioni
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

Le Parti si impegnano a collaborare alle indagini e alle istruttorie interne alle rispettive organizzazioni e a redigere congiuntamente la notifica di violazione nonché, ove necessaria, la comunicazione della violazione all'interessato ai sensi dell'art. 34 del Regolamento.

Per i fini perseguiti al presente paragrafo, le Parti indicano qui di seguito i rispettivi indirizzi di posta elettronica a cui inviare ogni segnalazione e informazione relativa ad eventuali violazioni di dati personali:

- per l'Azienda USL di Bologna: privacy@ausl.bologna.it e dpo@aosp.bo.it - dpo@pec.aosp.bo.it

- per ASC InSieme: segreteria@ascinsieme.it e DPO: dpo@ascinsieme.it

Art. 11 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

Le Parti convengono che le richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del GDPR possono essere presentate nei confronti di ciascuno o entrambi i Contitolari, come previsto dall'art. 26, 3° comma, del GDPR.

I Contitolari debbono collaborare e assistersi vicendevolmente nell'adempimento dell'obbligo di evadere le istanze degli interessati, fornendo e rendendo accessibili le

informazioni e gli elementi necessari al fine di fornire un tempestivo riscontro all'interessato nel rispetto dei termini indicati all'art. 12, 3° e 4° comma del Regolamento.

Nell'eventualità in cui il Contitolare ricevente non provveda all'inoltro dell'istanza dell'interessato all'altro Contitolare, ometta, ritardi o rifiuti ingiustificatamente di soddisfare la richiesta dell'interessato, la responsabilità di tale azione rimarrà in capo esclusivamente al Contitolare diretto e originario destinatario dell'istanza. Analogamente, nel caso in cui il Contitolare ometta, ritardi o rifiuti ingiustificatamente di fornire le informazioni necessarie all'altro Contitolare ai fini del riscontro all'interessato, la responsabilità residuerà unicamente in capo al primo.

Art. 12– Modifiche

Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per i Contitolari del trattamento ad uno specifico compenso, indennità o rimborso per le attività svolte, ulteriore rispetto a quanto già stabilito.

Le eventuali modifiche al presente Accordo sono apportate per iscritto.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto.

Art. 13 - Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha valenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di effettuare rinnovi, se occorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

per l'Azienda USL di Bologna: Il Direttore Generale

per ASC InSieme: il Direttore

<ul style="list-style-type: none">..... <p>.....</p>
<ul style="list-style-type: none">..... <p>.....</p>
<ul style="list-style-type: none">..... <p>.....</p>
<ul style="list-style-type: none">..... <p>.....</p>

ALLEGATO 4: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto dei Contitolari del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dai Contitolari del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza ai Contitolari del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente ai Contitolari del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto dei Contitolari del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, dei Contitolari del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto dei Contitolari del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario ai Contitolari del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati

personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione dei Contitolari del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente i Contitolari del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dei Contitolari del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dei Contitolari del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando ai Contitolari del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco ai Contitolari del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando i Contitolari del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dei Contitolari del trattamento e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a questi ultimi, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

I Contitolari del trattamento possono chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dai Contitolari del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare i Contitolari del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti i Contitolari del trattamento abbia manifestato la propria opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dei Contitolari del trattamento l'intera responsabilità

dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dei Contitolari del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica ai Contitolari del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato ai seguenti indirizzi:

privacy@ausl.bologna.it

dpo@ascinsieme.it

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento e l'accordo di riferimento.

I contitolari del trattamento comunicano con la presente i riferimenti dei propri DPO

- per l'Azienda USL di Bologna: dpo@aosp.bo.it - dpo@pec.aosp.bo.it

- per ASC InSieme: segreteria@ascinsieme.it e DPO: dpo@ascinsieme.it

Attività di audit da parte dei Contitolari del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dei Contitolari del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati da Contitolari del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce ai Contitolari del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso i Contitolari del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da questi ultimi, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dai Contitolari del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dai Contitolari stessi al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dai Contitolari del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, i Contitolari del trattamento hanno facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit ai Contitolari del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

I Contitolari del trattamento non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere ai Contitolari del trattamento è sottoposta alla valutazione dei DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione dei Contitolari del trattamento sarà tenuto a:

- restituire ai Contitolari del trattamento i dati personali oggetto del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare ai Contitolari del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità dei Contitolari del trattamento. I Contitolari del trattamento si riservano il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto dei Contitolari del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con i Contitolari del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con i Data Protection Officer (DPO) dei Contitolari del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dai medesimi richiesta;
- provvede ad informare immediatamente i Contitolari del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dai Contitolari del trattamento gli stessi nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati

oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza ai Contitolari del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva i Contitolari del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, i Contitolari del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con i Contitolari del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dei Contitolari del trattamento;
- fornisce ai Contitolari del trattamento tutta l'assistenza che potrebbero ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente i Contitolari del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.